Premio Mattei per la cooperazione culturale

Edizione 2026

FAQ v. 2

(aggiornate al 24 settembre 2026)

Le FAQ costituiscono chiarimenti ai fini della corretta interpretazione dell'Avviso pubblico "Premio Mattei per la cooperazione culturale" (Edizione 2026). In caso di contrasto prevale comunque il testo dell'Avviso pubblico.

Le FAQ sono ordinate e numerate in ordine progressivo di arrivo.

Le FAQ sono di norma riportate così come pervenute, ma possono essere state suscettibili di riformulazione, anonimizzazione o sintesi qualora sia necessario garantire la privacy del richiedente o assicurare una maggiore chiarezza del quesito posto all'Amministrazione.

1. **L'Avviso pubblico si rivolge prioritariamente ad artisti/collettivi o è aperto anche ad istituzioni, come le Università?**

 Le tipologie di soggetti che possono presentare la candidatura sono individuate dall'art. 4, comma 2, dell'Avviso pubblico. La lettera c) prevede espressamente che le *"persone giuridiche"*, tra cui le *"istituzioni pubbliche e private"*, possano presentare la propria candidatura. Pertanto, considerato che le Università sono da inquadrare in questa fattispecie, esse sono soggetti titolati alla candidatura. Non è invece prevista alcuna priorità in ragione della tipologia del soggetto richiedente (es. artisti o collettivi).

2. **Nel testo dell'Avviso pubblico non sono specificate le spese ammissibili. Potreste chiarire le tipologie di spesa e se ci sono eventuali massimali o costi standard (ad esempio, la percentuale di spese generali)?**

 Come disposto dall'art. 10, comma 3, dell'Avviso pubblico le spese ammissibili a contributo sono *"le sole spese direttamente connesse con la realizzazione delle attività progettuali"*. Il comma 4 dello stesso articolo specifica le spese che non sono ammesse a contributo. Sarà pertanto cura del candidato fare in modo che il quadro economico e le relative spese siano conformi con quanto disposto dall'Avviso pubblico, anche in relazione con lo specifico progetto proposto. Per quanto riguarda limiti specifici su massimali o costi standard, l'Avviso pubblico non dispone puntualmente nel merito. Anche in questo caso il quadro economico e le relative spese saranno valutati in relazione allo specifico progetto

proposto. È pertanto responsabilità del candidato fare in modo che le spese sostenute per cui si richiede il contributo siano conformi, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, con il quadro economico e con la proposta progettuale.

3. **Sono ammessi costi di personale interno? Eventuali costi di personale come devono poi essere dimostrati in fase di rendicontazione?**

 L'art. 10, comma 3, dell'Avviso pubblico dispone che sono ammesse a contributo *"le sole spese direttamente connesse con la realizzazione delle attività progettuali"*. L'ammissibilità dei costi di personale "interno" (con contratto di lavoro subordinato) è legata al rispetto del nesso di causalità e utilità diretta. Ne consegue che la spesa può essere considerata ammissibile solo se riferibile alle attività progettuali in modo univoco e quantificabile. La spesa dovrà pertanto essere dimostrata attraverso la produzione di un ordine di servizio (o equivalente), un prospetto di calcolo del costo orario lordo, un report delle attività relativo alle ore/giornate di lavoro effettivamente svolte e addebitate al progetto, nonché il documento attestante l'avvenuto pagamento e il versamento degli oneri fiscali e previdenziali. Tale documentazione dovrà riportare il CUP, a pena di inammissibilità. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 10, comma 4, lettere a) e d), sono comunque escluse le spese di gestione ordinaria del soggetto vincitore e le spese relative a rimborsi a forfait.

4. **Considerato che i progetti devono terminare entro il 15 ottobre 2027, quando è prevista la pubblicazione/comunicazione dell'esito dei risultati?**

 Non è prevista una data di pubblicazione. Come disposto dall'art. 7, commi 7 e seguenti, la pubblicazione delle graduatorie avverrà all'esito delle procedure di valutazione e l'assegnazione del Premio sarà effettuata con decreto del Ministro della cultura.

5. **L'articolo 5 indica che ogni soggetto proponente può presentare una sola candidatura tra tutte le sezioni. Questo vale anche per un ateneo dove potrebbero esserci più ricercatori/gruppi di ricerca che lavorano su tematiche diverse?**

 Ogni soggetto giuridico di cui all'art. 4, comma 2, dell'Avviso pubblico può presentare una sola domanda, come disposto dall'art. 5, comma 1. Pertanto, l'Ateneo, in quanto soggetto giuridico, non può presentare più di una candidatura.

6. **Una società a responsabilità limitata può presentare la candidatura?**

 Una società a responsabilità limitata può presentare la candidatura se, oltre a rispettare tutti gli altri requisiti di cui all'Avviso pubblico, risulta costituita, ai sensi della normativa

vigente, senza scopo di lucro, come ad esempio nel caso delle srl con la qualifica di Impresa sociale di cui al d.lgs. 112/2017.

7. **Con riguardo alla tipologia di premio "Cultura in viaggio", che prevede la circuitazione di un progetto espositivo fotografico in Italia, è possibile realizzare tali opere in occasione dell'accettazione della candidatura piuttosto che attingere da un archivio dal quale risulterebbero soggetti relativamente pertinenti rispetto agli obiettivi del Premio?**

 Come disposto dall'art. 3, comma 2, lettera a), numero 6, dell'Avviso pubblico la categoria *"Cultura in viaggio"* è specificamente destinata alla circuitazione di un progetto espositivo *"che sia stato già realizzato in Africa"*. Pertanto, le opere non possono essere realizzate *ex novo* in occasione dell'accettazione della candidatura.

8. **Con riguardo al "Premio Mattei Accademia", è ammissibile un progetto di formazione e scambio professionale sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, connesso anche a contenuti artistici e al restauro di opere d'arte?**

 Il "Premio Mattei Accademia" è finalizzato alla *"realizzazione di programmi di formazione con scambi culturali e artistici tra Italia e Africa"*, senza porre limiti specifici ai relativi contenuti. Tuttavia, gli ambiti progettuali devono necessariamente essere compatibili con quelli individuati dall'Avviso pubblico, all'art. 2, comma 1: *"tutte le forme di rappresentazione artistica, tra cui le arti visive e i nuovi media, le arti performative e applicate, la produzione audiovisiva, il patrimonio musicale, la letteratura, garantendo la rappresentatività dell'intero spettro creativo contemporaneo"*. Si evidenzia, inoltre, che, più in generale – come specificato all'art. 1 dell'Avviso pubblico – le finalità del Premio Mattei sono riferite alla valorizzazione e non tanto alla conservazione del patrimonio culturale. Ne consegue che il progetto candidato al "Premio Mattei Accademia" non può essere totalmente incentrato sul restauro di opere d'arte. Tale ultima tipologia di attività può comunque essere ammissibile qualora accessoria rispetto alle finalità di cooperazione culturale e valorizzazione del patrimonio culturale e agli ambiti di intervento, come individuati dal citato art. 2, comma 1, dell'Avviso pubblico.

9. **In occasione di una significativa ricorrenza storica, un ente locale intende realizzare un programma di iniziative culturali dedicato a una figura di rilievo legata al continente africano. Il progetto comprende una mostra documentaria, attività scientifiche e divulgative, materiali audiovisivi, prestiti da istituzioni culturali e museali, nonché ulteriori azioni di valorizzazione del patrimonio culturale. Un progetto di tale natura può essere considerato coerente con le finalità del Premio Mattei per la cooperazione culturale e pertanto ammissibile alla candidatura?**

La puntuale verifica dell'ammissibilità di una specifica proposta progettuale può essere effettuata esclusivamente a seguito della presentazione della candidatura e della relativa istruttoria, secondo quanto previsto dall'Avviso pubblico. In linea generale, la coerenza di un progetto con le finalità del Premio Mattei deve essere valutata alla luce degli obiettivi, dei requisiti e dei criteri indicati nell'Avviso. Pertanto, le attività progettuali devono contribuire in modo chiaro e significativo al rafforzamento della cooperazione culturale con i Paesi africani e al perseguimento delle finalità dell'iniziativa. L'Amministrazione non può esprimere valutazioni preventive sull'ammissibilità o sul merito di singole proposte prima della presentazione formale della candidatura.

10. **Con riguardo alla categoria di premio "Cultura in viaggio", che prevede la circuitazione di un progetto espositivo fotografico in Italia, è stato individuato un quantitativo specifico di foto da produrre? Possono essere proposti diversi tagli di foto dalle aeree alle statiche di dettaglio e grandangolari?**

 La categoria "Cultura in viaggio" non prevede un quantitativo specifico di foto da produrre né i tagli o la tipologia delle foto. L'unica specifica condizione dettata dall'Avviso per questa categoria di premio è che il progetto espositivo da circuitare in Italia sia già stato realizzato in Africa.

11. **Con riguardo alla erogazione del Premio, il vincitore è obbligato a provvedere alla richiesta di un anticipo, con contestuale fideiussione, oppure può decidere di ricevere il premio totale alla conclusione del progetto?**

 L'anticipazione e l'acconto intermedio di cui all'art. 10 dell'Avviso pubblico rappresentano una modalità di erogazione a disposizione del beneficiario e sono infatti erogabili previa specifica richiesta del vincitore. Pertanto, è possibile non fare ricorso all'anticipazione e all'acconto, per poi richiedere il contributo spettante in sede di saldo finale, fermi restando tutti gli obblighi a carico del vincitore previsti dall'Avviso pubblico.

12. **Qualora il referente del collettivo sia una persona fisica titolare anche di partita IVA individuale in regime forfettario per attività artistica/culturale, il contributo viene erogato alla persona fisica in qualità di beneficiario oppure deve essere gestito nell'ambito della sua attività con partita IVA? In particolare, è possibile chiarire se il contributo percepito dal referente concorra o meno ai ricavi/compensi rilevanti ai fini delle soglie previste per il regime forfettario e se l'erogazione sia soggetta a specifici adempimenti fiscali, ritenute o certificazioni da parte dell'Amministrazione?**

 In base all'art. 4, commi 7 e 8, dell'Avviso pubblico, il soggetto proponente assume la qualifica formale di beneficiario del contributo ed è l'unico referente responsabile verso

l'Amministrazione per l'attuazione del progetto, l'accensione della garanzia fideiussoria (art. 11) e tutti gli adempimenti contabili e di rendicontazione (artt. 9 e 10). Il contributo economico concesso è finalizzato alla copertura delle spese direttamente sostenute per la realizzazione delle attività progettuali ammissibili (art. 10, commi 2 e 3). Trattandosi di un contributo pubblico erogato a fronte di un programma di spesa rendicontato e non di un corrispettivo per una prestazione di servizi resa all'Amministrazione, l'erogazione del contributo non è soggetta ad emissione di fattura elettronica, bensì viene disposta a favore della persona fisica referente beneficiaria sulla base di quanto disposto dall'art. 10.

La circostanza che il soggetto proponente sia persona fisica titolare di partita IVA individuale non impone né presuppone che il contributo transiti come ricavo o compenso della propria attività professionale individuale. I contributi a rendicontazione erogati al soggetto proponente per la copertura di costi di progetto non costituiscono, infatti, corrispettivi di prestazioni professionali e non concorrono alla determinazione del limite dei ricavi/compensi previsto per la permanenza nel regime forfettario (di cui alla legge 190/2014, art. 1, commi 54-89), purché mantengano la loro natura di provvista destinata esclusivamente alla realizzazione delle attività progettuali.

13. **Sono ammissibili e rendicontabili tra le spese di progetto i compensi per attività artistiche, formative, di direzione artistica, coordinamento, produzione o organizzazione effettivamente svolte dal soggetto proponente/referente e dagli altri componenti del collettivo, purché direttamente riferibili al progetto, regolarmente documentate e pagate con modalità tracciabili?**

 Qualora il soggetto proponente (o altri componenti del collettivo) svolga direttamente prestazioni professionali remunerate a valere sul budget di progetto, tali compensi dovranno essere debitamente previsti nel quadro economico approvato e fatturati e quietanzati con tracciabilità e indicazione del CUP, nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'Avviso pubblico.

14. **Considerata l'esclusione delle "spese di gestione ordinaria e di funzionamento del soggetto vincitore", chiediamo se siano invece ammissibili i costi specificamente ed esclusivamente sostenuti per la realizzazione del progetto, quali project management, coordinamento internazionale, produzione, amministrazione e rendicontazione del progetto, quando siano chiaramente individuabili, documentabili e non riconducibili alla gestione ordinaria del beneficiario?**

 Sì, ai sensi dell'art. 10, comma 3, dell'Avviso pubblico, sono ammesse le spese direttamente connesse con la realizzazione delle attività progettuali, debitamente previste nel quadro economico approvato e documentate in fase di rendicontazione e nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'Avviso pubblico.

15. **Per la gestione e rendicontazione del contributo è richiesta l'apertura o l'utilizzo di un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, al progetto? In caso affermativo, sono ammissibili i relativi costi bancari? Sono inoltre ammissibili i costi direttamente connessi alla fideiussione richiesta per l'anticipazione del 50%?**

 No, non è richiesto l'utilizzo di un conto corrente dedicato. Per quanto riguarda le spese relative alla fideiussione, si specifica che, ai sensi dell'art. 10, comma 3, queste non sono annoverabili tra quelle *"direttamente connesse con la realizzazione delle attività progettuali"*.

16. **Con quali modalità possono essere riconosciute e rendicontate le spese e i compensi relativi alle attività svolte dal partner africano e da suoi artisti/operatori nell'ambito del progetto?**

 Le spese relative agli eventuali compensi per le attività svolte dal partner africano o da suoi collaboratori, per essere riconosciute ammissibili, sono soggette alle disposizioni generali previste dall'art. 10 dell'Avviso pubblico. Gli importi riconosciuti ed erogati al partner africano o ai suoi collaboratori devono comunque essere conformi a quanto stabilito nell'accordo di partnership di cui all'art. 4, comma 5, e al quadro economico approvato.

17. **Ai fini dell'art. 4, comma 3, lett. d), si chiede di chiarire cosa si intenda per "ultimo anno solare" e se un soggetto beneficiario del Premio Mattei in un'annualità possa presentare candidatura in una successiva edizione per un nuovo progetto o per una nuova fase evolutiva dello stesso programma di cooperazione, purché riferita ad attività, partecipanti e costi differenti rispetto a quelli già finanziati.**

 Per "ultimo anno solare" si intendono i 365 giorni precedenti alla data di presentazione della candidatura. Per quanto riguarda la partecipazione a successive edizioni del Premio Mattei, questa sarà regolata dai relativi Avvisi pubblici.

18. **È prevista una data, anche approssimativa, di pubblicazione delle graduatorie dei vincitori?**

 No, non è prevista una data di pubblicazione. Come disposto dall'art. 7, commi 7 e seguenti, la pubblicazione avverrà all'esito delle procedure di valutazione e l'assegnazione del Premio sarà effettuata con decreto del Ministro della cultura.

19. È ammessa la partecipazione di Comuni come enti pubblici senza scopo di lucro? Nel caso di risposta affermativa, chi compila la domanda deve selezionare "Rappresentante di persona giuridica"?

Come previsto dall'art. 4, comma 2, lettera c), dell'Avviso pubblico, è ammessa la partecipazione al Premio delle persone giuridiche pubbliche. I Comuni, quali enti pubblici territoriali, sono per loro natura privi di scopo di lucro e, pertanto, possono presentare candidatura. Se la domanda sarà presentata dal rappresentante legale, sulla piattaforma dovrà essere selezionata l'opzione "Legale Rappresentante"; se la domanda sarà presentata da un suo delegato, munito dei necessari poteri, dovrà essere selezionata l'opzione "Delegato".

20. I progetti devono prevedere attività sia in Italia sia nel Paese africano del partner? Oppure è sufficiente che si svolga in uno solo dei due Paesi, purché sia garantito un effettivo partenariato e scambio tra i soggetti?

L'Avviso pubblico non prevede un requisito di ammissibilità relativo alla localizzazione delle attività progettuali, salvo quanto previsto per la categoria "Cultura in viaggio" (circuitazione in Italia di un progetto espositivo fotografico già realizzato in Africa). Più in generale, la localizzazione delle attività potrà essere oggetto di una più complessiva valutazione in relazione alla natura specifica della proposta progettuale, nell'ottica delle finalità del Premio, secondo quanto disposto dall'art. 7 dell'Avviso pubblico.

21. L'ammontare del Premio deve coprire l'intero costo del progetto oppure deve essere una percentuale del progetto?

Il contributo economico associato al Premio può coprire fino al 100% dei costi ammissibili del progetto, ma non è preclusa la presentazione di una proposta progettuale di costo complessivo superiore, cofinanziata con risorse proprie o di terzi. Pur non essendoci un obbligo di cofinanziamento minimo, il soggetto proponente ha comunque la facoltà di presentare un progetto di importo maggiore.

Qualora il costo complessivo della proposta progettuale superi l'ammontare del Premio, la differenza dovrà essere coperta mediante risorse proprie del beneficiario, apporti del partner o ulteriori contributi/sponsorizzazioni. Nel quadro economico dettagliato allegato alla candidatura dovranno essere chiaramente distinte le spese coperte dal contributo del Premio Mattei e quelle coperte da altre fonti di finanziamento. In fase di valutazione, la congruità del piano finanziario e la sostenibilità complessiva costituiscono specifico criterio di merito (art. 7, comma 5, lett. g).

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. f) e dell'art. 10, commi 1, 2 e 3, l'effettiva erogazione dell'intero contributo ministeriale è subordinata alla presentazione di giustificativi di spesa tracciabili, ammissibili e quietanzati con CUP per un ammontare almeno pari al valore totale del premio assegnato. Qualora le spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate risultassero inferiori all'importo del premio, il contributo sarà proporzionalmente ridotto a saldo (o revocato parzialmente ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 3) fino a concorrenza della spesa effettivamente documentata.

22. **La parte di budget del progetto dedicata alla realizzazione di iniziative nel territorio del partner africano ha una percentuale precisa?**

 Non sono previsti limiti percentuali specifici in merito alla localizzazione delle attività progettuali. Di tale aspetto si potrà comunque tenere conto durante la fase di valutazione della proposta progettuale, sulla base della natura del progetto e delle finalità del Premio.

23. **Con riferimento ai soggetti ammessi alla presentazione delle proposte progettuali, l'art. 4, comma 2, lettera c), dell'Avviso pubblico prevede l'ammissibilità di proposte presentate dalle persone giuridiche, pubbliche o private, senza scopo di lucro, formalmente costituite da almeno 3 (tre) anni secondo l'ordinamento italiano e aventi sede legale in Italia, ivi inclusi enti culturali, fondazioni, associazioni culturali, istituzioni pubbliche e private, nonché altri soggetti con comprovata esperienza nel settore artistico, culturale o creativo. Al riguardo si intende conoscere se è possibile la partecipazione di due o più soggetti iscritti al RUNTS, non aventi finalità di lucro, formalmente riuniti in ATS.**

 No, la candidatura non può essere presentata congiuntamente da una pluralità di soggetti riuniti in ATS (Associazione temporanea di scopo). L'art. 4, comma 1, dell'Avviso pubblico dispone in modo perentorio che possono presentare la propria candidatura al Premio esclusivamente soggetti italiani *"in forma singola"*.

 Tuttavia, nulla osta a che un ente del Terzo Settore, in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 4, commi 2, lett. c), e 3, si candidi come unico soggetto proponente, in partenariato con il prescritto partner africano (art. 4, comma 4), e decida di coinvolgere altri partner di progetto.

24. **Con riferimento ai soggetti ammessi di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) (*"le persone fisiche maggiorenni di cittadinanza italiana, ovvero residenti in Italia, in possesso di comprovata esperienza di almeno 3 anni nel settore artistico, culturale o creativo"*) si chiede di conoscere in che modo è dimostrabile il requisito dei tre anni di esperienza. È sufficiente il CV?**

Il requisito della comprovata esperienza deve essere rinvenibile dalla *"relazione descrittiva del soggetto proponente attestante il possesso della comprovata esperienza nel settore artistico, culturale o creativo"* di cui all'art. 6, comma 3, lettera d). Nel caso delle persone fisiche, tale documento può coincidere, nella forma, a un *curriculum vitae*.

25. **Quanto alle modalità di rendicontazione previste dall'articolo 10, co. 2, si chiede di sapere se oltre alla presentazione dei documenti giustificativi di spesa (mandati, bonifici, quietanze) deve essere anche prodotta la documentazione amministrativa a fondamento giuridico della medesima (es. contratti, lettera di incarico, ecc.). In tal caso, sono/saranno disponibili linee guida per la rendicontazione?**

 Sì, le spese riferite a pagamenti di prestazioni devono essere corredate da idonea documentazione atta a dimostrare, in modo inequivocabile, che le prestazioni rese siano direttamente connesse con la realizzazione delle attività progettuali. Tale documentazione è necessaria per la corretta valutazione dell'ammissibilità della spesa ai sensi dell'art. 10, comma 3. Per quanto riguarda la disponibilità di linee guida per la rendicontazione, al momento non sono previste.

26. **L'art. 4, comma 2, lettera c), individua tra i soggetti ammessi le *"persone giuridiche, pubbliche o private, senza scopo di lucro"*, includendo espressamente le associazioni culturali. Un'Associazione di Promozione Sociale iscritta al RUNTS priva di personalità giuridica può presentare la candidatura in qualità di soggetto proponente italiano?**

 Sì, un'APS iscritta al RUNTS priva di personalità giuridica può presentare la propria candidatura. Il possesso della personalità giuridica non è un requisito di partecipazione.

27. **Con riferimento all'art. 4, comma 2, lettera b), può essere considerato ammissibile un collettivo artistico o culturale operante all'interno di un'associazione, pur non essendo dotato di una propria forma giuridica o autonomia fiscale? Se sì, la candidatura deve essere presentata dalla persona fisica individuata dal collettivo quale soggetto proponente e referente unico nei confronti dell'Amministrazione? Qualora le produzioni e le iniziative siano state realizzate formalmente nell'ambito dell'associazione di appartenenza, con quali documenti deve essere comprovata l'attività svolta dal collettivo da almeno tre anni come *"singola autorialità"*?**

 I collettivi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), possono presentare domanda anche se non sono costituiti in associazione o altra forma giuridica. L'Avviso pubblico prevede espressamente che i collettivi individuino la persona fisica referente unico nei confronti dell'Amministrazione per tutta la procedura, dalla presentazione della candidatura fino alla rendicontazione finale. Quanto alla comprovata esperienza del collettivo da almeno 3

anni come singola autorialità, questa deve emergere dalla documentazione presentata in fase di candidatura e, nello specifico, attraverso la relazione descrittiva di cui all'art. 6, comma 3, lettera d).

28. Oltre al soggetto proponente italiano e al partner africano, è ammissibile l'inclusione di un ulteriore partner con sede in Italia.

Sì, ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'Avviso pubblico, la candidatura deve essere presentata con *"almeno un soggetto appartenente a uno Stato del continente africano"*. Il progetto, pertanto, può prevedere anche ulteriori partner, siano essi africani o no.

29. Le attività proposte devono essere svolte esclusivamente nel Paese africano scelto, o possono svolgersi anche in Italia?

L'Avviso pubblico non prevede dei requisiti di ammissibilità circa il luogo di svolgimento delle attività progettuali.

30. Relativamente alla sezione "Premio Mattei Accademia", i beneficiari della formazione devono essere esclusivamente artisti ed operatori africani o anche italiani?

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), il "Premio Mattei Accademia" è finalizzato alla realizzazione di *"programmi di formazione con scambi culturali e artistici tra Italia e Africa"*. Lo "scambio" tra Italia e Africa non implica necessariamente che i beneficiari della formazione debbano essere sia africani che italiani.

31. È possibile che il progetto sia presentato non da un singolo soggetto italiano ma da una rete di soggetti italiani (anche con la possibilità di costituirsi in ATS)?

No, l'art. 4, comma 2, dell'Avviso pubblico non contempla le ATS tra i soggetti ammessi a presentare candidatura.

32. È possibile stipulare un accordo di partenariato tra un ente italiano e due o più soggetti africani?

Sì, l'art. 4, comma 1, dell'Avviso pubblico dispone che la candidatura debba essere presentata in partnership *"con almeno un soggetto"* africano. Pertanto è possibile che la partnership si estenda anche ad altri soggetti.

33. **Come può il beneficiario persona fisica privo di partita IVA rendicontare il compenso per le proprie prestazioni previsto dalla FAQ n. 13, considerato che non può emettere fattura né effettuare e quietanzare un pagamento tracciabile verso sé stesso? È ammessa una nota di compenso, una ricevuta o altra documentazione sostitutiva, e con quali modalità?**

 Come da risposta alla FAQ n. 13, il soggetto vincitore può anche svolgere prestazioni remunerate a valere sul budget del progetto, a prescindere dal fatto che il soggetto vincitore sia titolare di una partita IVA. Qualora il quadro economico approvato preveda una quota di risorse destinata alla remunerazione dell'attività artistica, ideativa, tecnica o di coordinamento svolta direttamente dal beneficiario persona fisica, la spesa non può essere giustificata tramite fattura né tramite un bonifico eseguito verso il medesimo soggetto. In tal caso, il beneficiario che coincide con il prestatore dovrà produrre, in ragione del proprio specifico regime fiscale, un documento attestante lo svolgimento della prestazione, con specifica indicazione del CUP, di una descrizione analitica dell'attività svolta a valere sul progetto vincitore, dell'importo del compenso lordo (e le eventuali ritenute fiscali e previdenziali dovute) e dell'avvenuto incasso del compenso per l'attività svolta.

34. **La nostra associazione è beneficiaria di un contributo di cui all'Avviso pubblico Boarding Pass Plus 2025-2026-2027 della Direzione generale spettacolo del Ministero della cultura, per la realizzazione di un progetto di promozione della danza contemporanea all'estero dedicato all'Africa. Possiamo presentare la nostra candidatura?**

 L'art. 4, comma 3, lettera d), contempla tra i requisiti generali il non aver beneficiato nell'ultimo anno solare di finanziamenti o contributi economici erogati dal Ministero della cultura per *"progetti di cooperazione culturale con l'Africa"*. Sebbene il progetto presentato dall'associazione nell'ambito del Boarding Pass Plus 2025-2026-2027 sia di fatto riferito all'Africa, il relativo Avviso pubblico per il quale l'associazione è stata selezionata non è specificatamente volto alla cooperazione culturale con l'Africa ma al consolidamento di *"progetti afferenti a reti di organismi dello spettacolo nazionali ed internazionali"*. Pertanto, con riferimento al suddetto requisito, l'associazione può presentare la candidatura per il Premio Mattei.

35. **Con riferimento agli articoli 2 e 4 dell'Avviso pubblico, un professore universitario può presentare la propria candidatura per la sezione "Premio Mattei Accademia" senza che l'Università di appartenenza assuma la qualità di soggetto proponente o partner? Quali sono le modalità di accesso alla piattaforma per il soggetto proponente persona fisica?**

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), dell'Avviso pubblico, possono presentare candidatura *"le persone fisiche maggiorenni di cittadinanza italiana, ovvero residenti in Italia, in possesso di comprovata esperienza di almeno 3 (tre) anni nel settore artistico, culturale o creativo"*. Il fatto che la persona fisica sia professore universitario non implica necessariamente che l'Università di appartenenza debba essere partner del progetto. Inoltre, l'art. 4, comma 1, dispone che la candidatura debba essere presentata da un unico soggetto *"in forma singola"* che, ai sensi del comma 7, assume la qualità di soggetto proponente e *"unico referente"* per tutti gli adempimenti connessi all'Avviso pubblico. Pertanto, lo stesso progetto può essere presentato, alternativamente, dall'Università o da un suo professore. Per quanto riguarda le modalità di accesso alla piattaforma, l'accesso avviene esclusivamente attraverso l'identità digitale del soggetto proponente o, in caso di persone giuridiche, del legale rappresentante o di un suo delegato.

36. Con riferimento al titolo del progetto si chiede se il titolo del progetto indicato in sede di candidatura sia da considerarsi vincolante e non più modificabile, oppure se possa essere perfezionato/aggiornato in un momento successivo (ad esempio in sede di proposta progettuale o di eventuale ammissione a contributo), a parità di contenuto e finalità del progetto presentato.

Il titolo è da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della proposta progettuale di cui all'art. 6, comma 3, lettera i). Pertanto, qualora il progetto risultasse vincitore, anche il titolo è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 5, a norma del quale il progetto vincitore *"non è modificabile se non previa autorizzazione"*. Resta fermo che non è possibile richiedere modifiche del titolo o di altre parti del progetto nella fase di istruttoria e valutazione delle candidature compresa tra il termine di presentazione delle domande e la formale assegnazione del Premio.

37. L'art. 6, comma 4, dispone che ciascun documento della candidatura di cui al comma 3 debba essere redatto in lingua italiana. Poiché il partner africano individuato non è di madrelingua italiana, si chiede se la relazione descrittiva del partner e la dichiarazione di cui alle lettere g) e h) possano essere presentati in doppia lingua italiano/inglese all'interno dello stesso file PDF, oppure se sia necessario produrre esclusivamente la versione in lingua italiana.

L'art. 6, comma 4, dell'Avviso pubblico dispone che ciascun documento della candidatura debba essere redatto in lingua italiana. Qualora il documento, oltre all'italiano, sia presentato anche in un'ulteriore lingua, tale evenienza non è considerata causa di esclusione.

38. L’art. 4 dell'Avviso pubblico richiede che il soggetto proponente italiano partecipi in partenariato con “almeno” un soggetto africano. È possibile coinvolgere più di un partner, anche non africano ma italiano, nella stessa candidatura?

Sì. Fermo restando l’obbligo di presentare la domanda in partnership con almeno un soggetto africano, è possibile coinvolgere anche altri soggetti partner, siano essi africani o italiani.

39. La sede/rappresentanza di un ente italiano (con sede legale in Italia) operativa in uno Stato del continente africano soddisfa i requisiti di “partner africano” di cui all'art. 4, comma 4, lett. c)? Oppure è necessaria la costituzione di una distinta persona giuridica autonoma secondo l'ordinamento dello Stato africano di riferimento, con propria sede legale in loco? In particolare, il riferimento a “sede principale” può essere interpretato come sede operativa/secondaria stabile di un ente italiano, oppure deve essere inteso esclusivamente come sede principale/unica dell'ente nel suo complesso?

Le finalità del Premio vertono sulla cooperazione e lo scambio tra Italia e Africa. La partnership deve essere con almeno un *“soggetto appartenente a uno Stato del continente africano”* (art. 4, comma 1). Una persona giuridica, per rispondere ai requisiti di cui all’art. 4, comma 4, lettera c), deve essere *“formalmente costituita da almeno 3 (tre) anni secondo l'ordinamento di uno Stato del continente africano, ovvero avente sede legale o principale in uno Stato del continente africano”*. La sede africana di un soggetto giuridico con sede legale in Italia non ha una soggettività giuridica autonoma e distinta dall’ente italiano e, pertanto, non può assumere il ruolo di partner africano. Per quanto riguarda la “sede principale”, questa deve essere intesa come il luogo in cui risiede l’organo direttivo, deliberativo e decisionale dell’ente nel suo complesso.

40. Da oltre un decennio svolgo la mia attività artistica come professionista individuale e, dal 2025, anche attraverso una associazione ETS iscritta al RUNTS (formalmente costituita dal 2025). Ai fini del requisito della comprovata esperienza di almeno 3 anni prevista per tutti i soggetti di cui all’art. 4, comma 2, posso presentare domanda attraverso l’associazione facendo valere la mia esperienza personale?

No. I requisiti sono riferiti al soggetto giuridico che presenta la candidatura (soggetto proponente), ivi inclusa la comprovata esperienza di almeno 3 anni. Inoltre, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera c), le persone giuridiche (e quindi anche le associazioni) devono essere *“formalmente costituite da almeno 3 (tre) anni”*. Quindi, se l’associazione è costituita da meno di 3 anni, non solo verrebbe meno il requisito soggettivo dell’esperienza, ma verrebbe meno anche il requisito temporale della costituzione dell’associazione stessa.